

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1363

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUTRUFO, BERGAMO, BOREA,
CALLEGARO, CICCANTI, CIRAMI, DANZI, EUFEMI,
GABURRO, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, MONCADA
LO GIUDICE di MONFORTE, SUDANO, TREMATERRA e TUNIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2002

—————

Modifica dell’articolo 9 del testo unico di cui al regio
decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, in materia di
retribuzioni dei militari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale momento storico segna, per le Forze di polizia, di *intelligence* e per i Corpi armati dello Stato un passaggio di straordinaria delicatezza. L'esigenza, da tempo avvertita, di un generale intervento di riforma, in linea con i mutati scenari internazionali, è stata in parte già affrontata, modulando direttive di ristrutturazione secondo obiettivi di graduale professionalizzazione dei comparti e, con riferimento alla leva, attingendo da sistemi di reclutamento su base volontaria.

Ciò premesso, affiora tuttavia la necessità di rendere effettiva la pratica realizzazione di tali linee di tendenza, attraverso mirati interventi correttivi delle condizioni penalizzanti di coloro i quali, all'interno delle amministrazioni militari, siano già in possesso di particolari requisiti di competenza e professionalità. Allo stato, infatti, sussistono situazioni giuridiche incongruenti per ciò che concerne, in particolare, gli ufficiali di tutte le Forze ed i Corpi armati in possesso di diploma di laurea e quindi di ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo. Tali soggetti sono normalmente preposti a compiti di responsabilità ed a mansioni di notevole impegno e sacrificio.

Tale categoria, tuttavia, è inquadrata in livelli retributivi nemmeno corrispondenti ai titoli di studio posseduti ma - ciò che è ancor più incomprensibile - esplicitamente richiesti come requisito per la nomina (cioè VI livello, anziché VIII o almeno VII, a fronte di un diploma di laurea, a norma della legge 11 luglio 1980, n. 312).

A seguito dell'introduzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (in particolare l'articolo 3, comma 1), la disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, che disciplinava in

precedenza la materia è rimasta inattuata. Trattasi del diritto al computo degli anni di studi corrispondenti alla durata legale dei corsi di laurea richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, agli effetti dell'anzianità di servizio.

Tale non coordinata sovrapposizione ha riverberato sul calcolo stipendiale complessivo, dal cui mancato adeguamento deriva una lesione dei diritti dei soggetti coinvolti, anche in termini di altri vantaggi (ad esempio periodi di riposo incrementali spettanti, annualmente, in base all'anzianità retributiva maturata).

Il riconoscimento di un diritto patrimoniale legittimo, ma materialmente non attribuito solo per l'impossibilità di individuare legislativamente una modalità tecnica mediante cui monetizzarlo, pertanto, corrisponderebbe ad una fondata aspettativa, riflettendo un «debito di coscienza» del legislatore a cui, peraltro, si associa un onere per il bilancio dello Stato di modesta entità.

Il provvedimento proposto, quindi, darebbe compiutezza ad un diritto mai abrogato, rimuovendo un'inerzia normo-applicativa perdurante da circa un decennio.

Ciò è in perfetta coerenza con l'attuale linea di Governo, più volte espressa anche dal Ministro dell'interno, a proposito delle emergenze legate al terrorismo: trovare più spazi per le Forze armate e di polizia, aumentare gli stipendi, migliorare le attrezzature, eccetera.

Per altro verso, le attuali condizioni suggeriscono di intervenire nel senso proposto, sia per rendere appetibili le prospettive di carriera offerte ai giovani, allineandole a quelle alternative offerte dal mercato, sia per evitare gli esodi registrati di recente da talune amministrazioni, soprattutto da parte di que-

gli ufficiali in possesso dei più raffinati patrimoni di professionalità e cultura.

L'intervento in parola non tende, in punto di diritto, a creare alcuna nuova situazione soggettiva, bensì a dare riconoscimento effettivo ad una situazione già esistente, di fatto «congelata» nell'ordinamento vigente.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970, difatti, che all'articolo 30 attribuiva chiaramente i diritti *de quibus*, in precedenza prevedeva, in materia di trattamento economico per il personale militare, accanto ad una base stipendiale annua, una serie di classi aggiuntive di stipendio, destinate a recepire conguagli incrementali spettanti in virtù di «scatti» retributivi periodici e di diritti riconducibili a situazioni soggettive riconosciute meritevoli.

Tale sistema è stato complessivamente sostituito, dal 1° gennaio 1987, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, che ha introdotto l'inquadramento per livelli retributivi e la cosiddetta retribuzione individuale di anzianità. All'articolo 3, comma 1, esso dispone che il valore per classi e scatti (con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati) costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Di conseguenza, è divenuto inapplicabile il riconoscimento ai fini retributivi di taluni speciali diritti, che si concretizzavano in tale metodo tabellare anche se in alcuna parte il decreto del Presidente della Repubblica dichiara inapplicabile il diritto in oggetto.

Esso, peraltro, non risulta essere stato mai abrogato da parte di altre prescrizioni successive; è appena il caso di rilevare che in altre sedi normative esso continua a trovare piena affermazione giuridica (si veda la legge 11 luglio 1980, n. 312 - anch'essa, in tale parte, mai abrogata o modificata - il cui articolo 137 stabilisce che agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta è attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili).

A sostegno della necessità di procedere, deve peraltro riguardarsi la giurisprudenza della Corte di conti, Sez. contr. Stato, det. n. 38 del 4 giugno 1992 (Presidente: Viola, Relatore: Baldanza), competente in materia, la quale ha espressamente indicato che il legislatore ha in sostanza congelato, senza esplicitamente determinarne la caducazione, a far tempo dal 31 dicembre 1986, quei vari benefici economici - tra i quali è da includere, per gli ufficiali delle Forze armate, il computo degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari - che trovavano una commisurazione in classi e scatti, ormai non più utilizzabili.

È di tutta evidenza, pertanto, che di tale beneficio è rimasta sospesa la corrispondenza, fin quando non interverrà una apposita disciplina, coordinata in modo organico con quella di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 231, norma dalla quale la materia risulta attualmente unicamente disciplinata.

Da ultimo, giova evidenziare il tenore del parere reso, in senso concorde, dal Ragioniere generale dello Stato (divis. 5^a, prot. n. 150946, risposta alla nota del 17 maggio 1999, n. 153565), secondo cui, nelle more di un intervento legislativo *ad hoc*, l'attribuzione di classi di stipendio per il riconoscimento degli studi universitari a favore di personale inquadrato nei livelli retributivi successivamente al 1° gennaio 1987 non è correttamente applicabile poiché, diversamente, si farebbero rivivere voci retributive - nella specie, classi e scatti di stipendio - sospese a seguito dell'introduzione della retribuzione individuale di anzianità (RIA).

Dopo l'introduzione del suddetto meccanismo di calcolo parametrato ad una grandezza monetaria di misura variabile correlata all'anzianità di servizio, detta RIA, si è creata

una differente modalità tecnica per computare la retribuzione annua spettante ad un pubblico dipendente, incompatibile con la monetizzazione di tale beneficio espresso secondo un metro temporale invece legato ancora ad un computo per classi tabellari, giacché obliato dalla novella legislativa.

Se, in linea teorica, tale nuova variabile retributiva non avrebbe dovuto inficiare sull'entità complessiva della base giuridica di computo (la qualifica funzionale attribuita e l'anzianità di servizio effettiva, ma anche la durata legale dell'eventuale corso di laurea richiesto per la rafferma o la nomina, come pure la durata dell'eventuale servizio di leva prestato), sul piano pratico essa ha determinato un ingiusto congelamento di una sua parte.

Di conseguenza, il fatto che sia adesso prevista una base unica per erogare il corrispettivo a scopi retributivi (con cui è venuta meno la precedente rivalutazione automatica, in base ad indici inflazionistici, della base stipendiale annua fissata) non può e non deve compromettere, in alcun modo, l'esistenza e la fondatezza di diritti aventi incidenza, se non natura, analoga, benché ad altro titolo spettanti.

In termini applicativi, la soluzione ravvisabile è di ricorrere ad un meccanismo di adeguamento retributivo che possa convertire i diritti in oggetto in una grandezza omogenea alla RIA (ovvero in una sua quota-incrementale): ciò è possibile concependo un intervento di ricalcolo da effettuarsi, *ab anteriori*, sull'importo iniziale del livello attribuito, utilizzando dei coefficienti percentuali di parametrizzazione, in misura pari a quanto già disposto nel previgente sistema tabellare per classi e scatti (2.5 per cento per ogni scatto biennale).

A titolo esemplificativo, posto che i censimenti svolti indicano che per i soggetti interessati alla problematica in argomento, circa 800, il periodo di permanenza media è di circa 4 anni, è di seguito riportata la ricostruzione della progressione economica pregressa di un ufficiale reclutato con il diploma di laurea cui corrisponderebbe un coefficiente riadeguativo del 5.00 per cento ed inquadrato il 1° gennaio 1996 con il grado di sottotenente (ossia nel livello VI), in base ai coefficienti di rateizzazione al netto degli interessi legali.

RICOSTRUZIONE DELLE RETRIBUZIONI INCREMENTALI PREGRESSE (4 anni)
immissione nel grado iniziale di SOTTOTENENTE nell'ottobre 1996 (liv. VI)

dal 1-10-97 al 30-09-98 (5% x euro 7.978/12) x 12 mesi = + euro 399

dal 1-10-98 al 31-07-99 (5% x euro 8.238/12) x 10 mesi = + euro 344

dal 1-08-99 al 30-09-99 (5% x euro 8.455/12) x 2 mesi = + euro 71

promozione al grado successivo di TENENTE dopo 2 anni (liv. VII-bis)

dal 1-10-99 al 14-03-01 (5% x euro 10.465/12) x 17,5 mesi = + euro 764

passaggio al grado di TENENTE al livello superiore (liv. VIII) *ex decreto legislativo n. 69/2001, art. 58*

dal 15-03-01 al 30-09-01 (5% x euro 11.895/12) x 6,5 mesi = + euro 322

DETERMINAZIONE DELLA MAGGIOR RETRIBUZIONE (ANNUA) ATTUALE:

permanenza nel grado di TENENTE (liv. VIII) per tutto l'anno finanziario corrente

dal 1-10-01 al 30-09-02 (5% x euro 11.895 */12) x12 mesi = + euro 595

Totale euro 2.492

(*) dato soggetto a variazioni

L'onere complessivo derivante dalla monetizzazione degli adeguamenti pregressi e dai maggiori redditi per l'anno finanziario incipiente, a carico del bilancio dello Stato, sarebbe di entità trascurabile; ciò, in ragione del contenuto numero di ufficiali, allo stato, in possesso di titoli universitari (quale requisito per il reclutamento in servizio permanente effettivo).

Nel Corpo della guardia di finanza, ad esempio, ove si conta il maggior numero di concorsi banditi e di posti messi a concorso per il reclutamento di personale in possesso di diploma di laurea (della durata legale di 4 anni), mediante tre canali (personale in servizio permanente effettivo già laureato, di grado inferiore ad ufficiale; sottotenenti di complemento laureati; personale civile laureato di sesso femminile), alla fine del 2001 erano in forza circa 260 soggetti in tale posizione (su un totale di 800 posizioni), con una permanenza media complessiva, dal momento del loro ingresso, stimata intorno ai 4 anni.

Ciò esposto, l'algoritmo (medio) di calcolo sarebbe:

$$\Sigma n \times [5\% \times (B\Delta t \times aat + B0)]$$

con n = numero posizioni individuali esistenti (approssimabile a 800 unità);

5% = coefficiente medio-*standard* di riadeguamento retributivo;

$B\Delta t$ = base stipendiale annua pregressa, stabilizzata su periodi disomogenei (\approx euro 9.503);

aat = numero medio di annualità retributive da riadeguare (ad oggi, stimabile in 4 anni ¹);

B0 = base stipendiale annua attuale, a legislazione vigente (\approx euro 11.879).

Effettuando le dovute sostituzioni ed operando i ricalcoli, si ottiene:

$$X \approx \text{euro } 1.996$$

Tale ammontare va ovviamente integrato degli interessi composti di attualizzazione, computati sui montanti pregressi (circa 117.753 euro in più, per un totale di euro 2.117.474). E, chiaramente, più si ritarda il momento di attuazione di tale misura legislativa, maggiore risulterà l'onere finale da sopportare (crescendo il valore degli interessi in funzione di aat).

Resta poi da considerare l'impatto finanziario futuro relativo ad un possibile allargamento degli incorporamenti della specie (ossia del valore di n), in seguito all'effetto-attrazione che tale prospettiva è in grado di esercitare; il tutto nei limiti, comunque, del numero programmato di incrementi organici, alimentati mediante tale canale di reclutamento, nelle rispettive amministrazioni interessate: da cui, la totale possibilità di controllo sugli oneri incrementali per il bilancio statale.

¹ E, difatti, la ricostruzione individuale in base ad una posizione-tipo è stata fatta iniziando dal 1° ottobre 1997 (ossia, 4 anni or sono).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 9 del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *1.* Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato ai fini della retribuzione individuale di anzianità, come prevista al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e di tutte le altre eventuali parti retributive secondarie e straordinarie ad essa collegate o ricollegabili, applicando sullo stipendio iniziale corrispondente al livello retributivo attribuito un coefficiente incrementale pari ad 1.25 per cento per ogni anno - o sottomultiplo di anno - di servizio teoricamente svolto.

2. Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesto un diploma universitario o di laurea o, rispettivamente, di laurea o laurea specialistica, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche in seguito a speciale concorso per titoli, e per quelli già tali nominati ad incarichi prevedenti qualifiche funzionali più elevate in virtù dei predetti titoli universitari ovvero di diploma di *master*, di specializzazione, di dottorato di ricerca o equipollenti, gli anni di studio dei rispettivi corsi sono computati agli stessi fini di cui al comma 1, applicando sullo stipendio iniziale del relativo livello attribuito un coefficiente pari ad 1.25 per cento per ogni anno - o sottomultiplo di anno - di studio componente la durata legale complessiva di tali corsi. Per i titoli superiori, è ricompresa la durata dei corsi formativi inferiori.

3. I riadeguamenti di cui ai commi 1 e 2, fra loro anche cumulabili, sono ripetuti secondo le stesse modalità di calcolo al mo-

mento di ciascun passaggio in livelli retributivi superiori. Nell'ipotesi di trasferimento ad altre amministrazioni, i riadeguamenti secondo il nuovo trattamento retributivo non possono essere inferiori a quanto spettante nell'amministrazione di provenienza. Per i casi di applicazione retroattiva della norma, la ricostruzione dei riadeguamenti nella progressione economica è aumentata degli interessi legali maturati *pro tempore*, nei singoli livelli, per ciascun periodo di permanenza.

4. Le disposizioni in oggetto sono estese al personale delle Forze della Marina, dell'Aeronautica, dall'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza».

2. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 2.117.474 per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

